



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2354 del 2010, proposto da:
Rampazzo Costruzioni S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv.
Francesco Campanile, Nicola Creuso, con domicilio eletto presso la
segreteria del TAR;

contro

Azienda Territoriale Per L'Edilizia della Provincia Padova,
rappresentato e difeso dagli avv. Lucia Casella, Giovanni Scudier,
con domicilio eletto presso Roberto Bondi' in Venezia, Santa Croce,
663;

nei confronti di

Cpt Group S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Michela Ferrati, con
domicilio eletto presso Giorgio Pinello in Venezia, San Polo,

3080/L;

per l'annullamento

della deliberazione del Commissario Straordinario della ATER intimata dd. 16.11.2010 prot. n. 1252/373/C.S. con cui è stato definitivamente aggiudicato l'appalto per i lavori di manutenzione ordinaria, per l'anno 2011, dei fabbricati di sua proprietà o da essa gestiti siti nel Comune compresi nel Comparto A: Zona Nord; della comunicazione; di tutti i verbali di gara; della nota dd. 13.12.2010 prot. n. 0016830; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Territoriale Per L'Edilizia della Provincia Padova e di Cpt Group S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2011 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

vista la dichiarazione di impegno (doc.7) nella quale le imprese ivi indicate dichiarano di presentare offerta in qualità di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale, suddividendosi le quote di partecipazione nel 51% la ditta designata capogruppo e 49% la

ditta mandante;

visto il disciplinare di gara, il quale al punto 9 B - requisiti di partecipazione delle associazioni temporanee di imprese- prevede espressamente per le ATI di tipo orizzontale che "l'impresa capogruppo-mandataria deve essere in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata con riferimento alla categoria prevalente e alle predette categorie scorporate..., e comunque in misura maggioritaria rispetto a ciascuna mandante relativamente a ogni categoria prevista dal bando medesimo.

Ciascuna impresa mandante dev'essere in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata... con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie scorporate;

considerato:

che nella certificazione SOA prodotta risulta che solo la mandataria, che pur possiede i requisiti sia per l'esecuzione delle opere prevalenti che per quelle scorporate, rispetta la previsione del disciplinare, mentre la mandante non risulta in possesso di idonea attestazione relativa alle opere specialistiche;

che dunque il predetto raggruppamento sarebbe dovuto essere escluso, e ciò a prescindere dall'accertamento della volontà delle parti sulla suddivisione percentuale dei lavori come inclusiva non solo di quelli in categoria prevalente ma anche nelle categorie scorporate, attesa la precisa indicazione del disciplinare e la dichiarazione di

impegno sopra ricordata, comportando la tipologia di associazione di impresa orizzontale la capacità di ciascuna impresa mandante di realizzazione anche delle opere specialistiche;

che, a tale proposito, non risulta rilevante la circostanza che la capogruppo sarebbe in grado da sola di realizzare tutti i lavori richiesti, perché una volta costituito il raggruppamento è a esso che deve farsi riferimento e non alla capacità posseduta dalla impresa singola;

che una volta accertata l'illegittima partecipazione del raggruppamento in esame, il medesimo deve essere escluso;

che l'esclusione comporta il ricalcolo della soglia di anomalia, con l'individuazione dell'offerta della ricorrente quale meglio graduata, dovendosi collocare detto limite non già al 26,228, con individuazione quale impresa provvisoriamente aggiudicataria della controinteressata, che ha offerto un ribasso del 26,215, bensì al 26,163, comportando l'individuazione dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria nella ricorrente con un ribasso del 26,009;

che conseguentemente il ricorso deve essere accolto, con l'annullamento della deliberazione di aggiudicazione dell'appalto in epigrafe e dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente concluso;

che le spese possono essere compensate tra le parti costituite, attesa la peculiarità del caso in esame;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l'effetto annulla la deliberazione di aggiudicazione della gara in epigrafe, con declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Antonio Borea, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere

Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)